



Disposizione n. 57 del 2 febbraio 2024

OGGETTO: Concessione di un periodo di aspettativa senza assegni per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 12 – commi 1 e 5 – del C.C.N.L. 20.09.2001 integrativo del C.C.N.L. 7.04.1999, a ...OMISSIS...

L'anno 2024, addì 2 del mese di febbraio in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Amministrativo dott. Giacomo Boscagli prende in esame l'argomento in oggetto e dispone quanto segue

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Vista l'istanza del 25.01.2023, pervenuta all'Ufficio Giuridico in data 01.02.2023, in atti prot. n. 8049 del 02.02.2024, con la quale ...OMISSIS..., ha chiesto la concessione dell'aspettativa senza assegni per motivi di famiglia, per l'educazione e l'assistenza ...OMISSIS... (...OMISSIS...), per il periodo dal 05.02.2024 al 01.04.2024, ai sensi dell'art. 12 – commi 1 e 5 – del C.C.N.L. 20.09.2001 integrativo del C.C.N.L. 7.04.1999;

visto il parere favorevole espresso dal Dirigente D.A.P.S.S. Responsabile per le funzioni afferenti a ...OMISSIS...;

visto l'art. 12, comma 1, del C.C.N.L. 20.09.2001 integrativo del C.C.N.L. stipulato il 7.04.1999 che così recita: *"Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un durata complessiva di dodici mesi in un triennid"*

visto altresì il comma 5 del citato art. 12 che così recita: *"Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettera a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti"*;

vista la Legge 8.8.1995 n. 335 che all'art. 1, comma 40, lettera a) stabilisce in ragione di 170 giorni per ciascun figlio il limite per il riconoscimento degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico durante i periodi di assenza per i motivi sopraindicati";

ritenuto di autorizzare il periodo di aspettativa richiesto, ravvisando nella situazione rappresentata la presenza di validi motivi per consentire alla dipendente di assentarsi dal servizio al titolo richiesto;

DISPONE

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di autorizzare a ...OMISSIS..., il periodo di aspettativa senza assegni per motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 12 - commi 1 e 5 - del C.C.N.L.20.09.2001 integrativo del C.C.N.L. 7.04.1999, dal 05.02.2024 al 01.04.2024;
2. di dare atto che il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini dell'anzianità, del trattamento di quiescenza e previdenza;
3. di dare atto altresì che qualora il nominato sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 40, lettera a) della Legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti, potrà chiedere

all'I.N.P.D.A.P l'accredito figurativo per il trattamento pensionistico in ragione di 170 giorni per ciascun figlio.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to dott. Giacomo Boscagli

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: Cinzia Volonterio
Referente per l'istruttoria: Mara Ripamonti